

Allegato "B" al n. 7421/4793 di Repertorio

FONDAZIONE OPERE ASSISTENZIALI VIRGINIA - Ente del Terzo Settore

STATUTO

ORIGINI

La FONDAZIONE OPERE ASSISTENZIALI VIRGINIA - Ente del Terzo Settore, originariamente denominata ASILO INFANTILE VIRGINIA, trae la sua origine dal testamento olografo della signora Virginia Avignone fu Pietro, la quale legava al Parroco di Paderno d'Adda L. 2.000 (duemila) per istituire in Paderno d'Adda un Asilo che volle intitolato al suo nome, indicando nel legatario pro-tempore il Presidente di diritto.

La allora I.P.A.B. fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto in data 26 aprile 1883 e sottoposta alla disciplina di cui alla Legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modifiche e integrazioni.

Nel 1951 - ad opera dell'allora Presidente don Giovanni Bianchi - l'I.P.A.B. veniva dotata di una nuova sede, moderna e idonea allo svolgimento dell'attività di asilo infantile.

All'inizio dell'anno scolastico 1979-1980, a seguito di un accordo con il Comune di Paderno d'Adda, i locali venivano affittati al Comune medesimo che vi istituiva la Scuola Materna Statale.

L'I.P.A.B. si impegnava a organizzare la custodia degli alunni nell'orario antecedente e seguente quello della scuola statale stessa, allo scopo di venire incontro alle richieste dei genitori impegnati nel lavoro.

All'inizio dell'anno 1997 il Comune di Paderno d'Adda ha trasferito la Scuola Materna in una nuova sede appositamente costruita rinunciando al contratto di affitto e rendendo di nuovo disponibili i locali dell'I.P.A.B.

Con deliberazione n° VII/16714 assunta dalla Giunta della Regione Lombardia nella seduta del giorno 12 marzo 2004 l'I.P.A.B. OPERE ASSISTENZIALI VIRGINIA (ai sensi della Legge Regionale 13 febbraio 2003 n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia" che consentiva la depubblicizzazione delle I.P.A.B. e la loro trasformazione in Fondazioni senza scopo di lucro) è stata trasformata in Fondazione senza scopo di lucro denominata OPERE ASSISTENZIALI VIRGINIA e iscritta in data 1 aprile 2004 nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia al n. 1980.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) la Fondazione ha richiesto l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) all'uopo adottando il presente statuto.

ART. 1

Denominazione

E' costituita una Fondazione denominata:

FONDAZIONE OPERE ASSISTENZIALI VIRGINIA - Ente del Terzo Settore

La Fondazione potrà essere altresì identificata con la denominazione in forma abbreviata: FONDAZIONE OPERE ASSISTENZIALI VIRGINIA - ETS.

La Fondazione è un Ente del Terzo Settore e come tale si ispira, applica i principi, agisce e opera nel rispetto dei limiti del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

La Fondazione è disciplinata dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile nonché dal presente statuto.

La Fondazione potrà utilizzare l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'a-

cronimo ETS soltanto a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2

Sede - Durata

La Fondazione ha sede in Paderno d'Adda (LC).

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deciso con delibera del Consiglio di Amministrazione pubblicizzata nelle forme di legge.

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 3

Finalità e attività di interesse generale

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare la Fondazione intende:

a) agevolare - mediante gestione diretta o attraverso la collaborazione di altri Enti di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro - lo svolgimento di attività socio-assistenziali a favore di soggetti disabili idonee a sostituire a tempo pieno o temporaneamente le famiglie a cui appartengono o sono appartenuti i soggetti disabili stessi;

b) realizzare - mediante gestione diretta o attraverso la collaborazione di altri Enti di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro - strutture poli-funzionali quali case-alloggio, asili, scuole, laboratori e quant'altro serva per garantire ai soggetti disabili i servizi socio-assistenziali sostitutivi della famiglia di origine.

La Fondazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) - c) del D.Lgs. n. 117/2017, e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.

In particolare la Fondazione si propone di:

* prestare assistenza e supporto - anche mediante la messa a disposizione di immobili - all'organizzazione e alla gestione di Centri Residenziali e/o Diurni o per interventi sociali, assistenziali, educativi e sanitari a favore di soggetti diversamente abili con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali che ne limitino l'autonomia e l'autosufficienza rendendoli impossibilitati a rimanere in via temporanea o permanente nel proprio nucleo familiare quando lo stesso sia venuto a mancare o sia inesistente, incapace o impossibilitato a provvedervi a causa dell'importanza dell'intervento necessario;

* prestare assistenza a soggetti diversamente abili per ospitalità a carattere temporaneo o continuativo presso Case alloggio e Centri Socio Educativi o Residenziali;

* sostenere le famiglie in difficoltà per la presenza di persone diversamente abili.

ART. 4

Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse gene-

rale individuate nell'ART. 3 purché assumano carattere secondario e strumentale, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Nei limiti sopra indicati l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa alla determinazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

Raccolta fondi

La Fondazione - nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia - può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione, attualmente del valore di euro 265.308,45 (duecentosessantacinquemilatrecentootto virgola quarantacinque), e quindi non inferiore a quanto previsto dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili o di altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati - nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia - da persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, con espresso vincolo di destinazione al fondo di dotazione, o mediante accantonamenti decisi dal Consiglio di Amministrazione

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

b) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati

- da apporti o conferimenti di denaro, beni materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, senza espresso vincolo di destinazione al fondo di dotazione

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali

- dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 7

Esercizio finanziario - Bilancio

Divieto di distribuzione di utili - Scritture contabili

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nel medesimo termine sopra indicato, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), deve essere predisposto il bilancio sociale da parte del Consiglio di Amministrazione e da approvarsi da parte dello stesso. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con Decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Anche il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività per l'esercizio successivo sono elaborati dal Consiglio di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dal Consiglio stesso entro il mese di dicembre di ogni anno.

E' vietata la distribuzione - anche indiretta - di utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Gli avanzi di ciascun esercizio dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione che si rendesse necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Il Consiglio di Amministrazione gestisce le scritture contabili della Fondazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 - 87 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

ART. 8

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Vice Presidente
- il Segretario
- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale dei Conti, se nominato.

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 (cinque) membri.

Il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Paderno d'Adda al quale - come previsto dall'originario statuto di fondazione dell'Ente approvato con Regio Decreto 26 aprile 1883 spetta la carica di Presidente - è membro di diritto.

Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono così nominati:

* n. 2 (due) dal Sindaco pro-tempore del Comune di Paderno d'Adda

* n. 2 (due) dall'Associazione IL GRANAIO - INSIEME PER LA VITA - Organizzazione di Volontariato (in breve: IL GRANAIO - ODV) con sede in Paderno d'Adda (LC) costituita da genitori e/o parenti dei potenziali utenti della struttura di proprietà della Fondazione.

I Consiglieri restano in carica 5 (cinque) esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rinominati senza limite di numero di mandati.

Essi scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Almeno 180 (centottanta) mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica il Presidente deve provvedere a chiedere agli organi competenti la formale designazione dei membri di rispettiva competenza per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

* si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 2382 Codice Civile

* siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con la stessa un rapporto di collaborazione remunerato.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcuna forma di compenso.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta nomina fra i suoi membri il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione degli indirizzi statuari.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

Decadenza, dimissioni ed esclusione

Il componente del Consiglio di Amministrazione che - senza giustificato motivo - non partecipa a tre riunioni consecutive decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione stesso.

In caso decadenza e/o di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione - ferma in tale ultima ipotesi la preventiva presa d'atto da parte del Consiglio stesso - il Presidente ne dà comunicazione all'organo competente alla nomina affinché provveda alla relativa sostituzione.

Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione di un componente del Consiglio di Amministrazione per altre cause, ferma la neces-

sità della preventiva presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione stesso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione stesso.

La decadenza o le dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dell'intero Consiglio in carica. In tale caso il Presidente attiverà la procedura prevista per il caso di scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione sopra indicata.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- * il mancato rispetto delle norme del presente statuto e dei regolamenti emanati

- * l'aver compiuto atti che abbiano arrecato danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione

- * il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con provvedimento motivato.

Nel caso di esclusione il Presidente attiverà le procedure previste per i casi di decadenza e dimissioni sopra indicate.

ART. 11

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e vigila sul suo regolare funzionamento.

In particolare provvede a:

- * stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi programmi e gli obiettivi, nel rispetto e nell'ambito delle finalità in precedenza indicate

- * determinare la destinazione delle risorse nel rispetto delle finalità della Fondazione

- * predisporre e approvare entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilancio consuntivo di esercizio nel rispetto delle vigenti normative in materia

- * predisporre e approvare entro il 30 (trenta) dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo

- * predisporre - ove ritenuto opportuno - eventuali regolamenti interni

- * deliberare - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge - in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi

- * deliberare - con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri - eventuali modifiche dello statuto

- * deliberare - con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri - l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

- * assumere il personale necessario per la gestione della Fondazione nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

- * svolgere ogni ulteriore compito a esso attribuito dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e sulla scorta di apposita deliberazione - può delegare a uno o più dei suoi membri il compimento di singoli atti e/o categorie di atti.

ART. 12

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 2 (due) dei suoi membri mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata, telefax o altro mezzo - anche elettronico - che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o di posta elettronica inoltrati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data prevista per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti.

In caso di parità di voti la proposta deve intendersi respinta.

Sono fatte salve le particolari maggioranze specificate nel presente statuto per determinate fattispecie.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - dal Vice Presidente, e in mancanza di entrambi dal Consigliere designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni devono constare da apposito verbale sottoscritto da tutti coloro che sono intervenuti alla riunione su apposito libro da tenersi a norma di legge; dal verbale - o dai relativi allegati - devono risultare per attestazione del Presidente:

* la regolare costituzione della riunione.

* l'identità degli intervenuti.

* il risultato della votazione.

* l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani, si rifiuti oppure non possa firmare deve esserne fatta menzione nel verbale della riunione.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo nei termini previsti dal presente statuto.

ART. 13

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nel rispetto di quanto previsto nell'originario statuto di fondazione dell'Ente approvato con R.D. 26 aprile 1883, la carica di Presidente spetta di diritto al Parroco pro-tempore della Parrocchia di Paderno d'Adda.

In caso di cambiamento/sostituzione del Parroco pro-tempore della Parrocchia suddetta, il subentrante assume automaticamente la carica di Presidente fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione in

carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- * determina l'Ordine del Giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

- * convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione

- * cura l'esecuzione delle deliberazioni/decisioni del Consiglio di Amministrazione

- * cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione

- * sottoscrive gli atti della Fondazione e tutto quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli atti e le operazioni deliberate/decise dal Consiglio di Amministrazione, sorveglia il buon andamento etico e amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza delle norme dello statuto e delle vigenti norme di legge

- * adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

ART. 14

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella prima seduta di insediamento del Consiglio stesso.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, il Presidente sarà sostituito dal Consigliere più anziano di nomina e a parità di nomina dal più anziano di età.

ART. 15

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra persone a esso estranee.

Egli collabora:

- * all'attuazione delle deliberazioni/decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione delle bozze dei bilanci consuntivo e preventivo.

Il Segretario cura inoltre la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con parere consultivo ove non ne faccia parte, e redige i relativi verbali.

ART. 16

Organo di Controllo - Revisione Legale dei Conti

La Fondazione - ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) - deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, Codice Civile; nel caso di Organo di Controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere - anche individualmente - ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo, che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di procedere alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 17

Libri della Fondazione

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I libri di cui sopra sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli aderenti hanno diritto ad esaminare i libri della Fondazione secondo le modalità previste dal regolamento interno.

ART. 18

Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altro Ente del Terzo Settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo, individuato dal Consiglio di Amministrazione che nomina il liquidatore. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

ART. 19

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.....

F.to: don Antonio Caldirola.....

F.to: Costantino Scopel.....

F.to: Panzeri Anna Rosa.....

F.to: Antonella Ester Colombo.....

F.to: Elena Rita Riva.....

F.to: Andrea Sala (L.S.).....

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi di legge.